

D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6548
Programmazione regionale del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) per l'annualità formativa
2022/23

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 7 febbraio 2013 n. 91 avente per oggetto «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008»;
- il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, avente ad oggetto «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)»;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l'emanazione di specifiche Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani;
- l'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;

Viste:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e dalla l.r. 4 luglio 2018, n. 9;

Dato atto, in particolare, che il citato d.p.c.m. 25 Gennaio 2008 dispone che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedono, nei piani territoriali di cui all'articolo 11, la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale, il rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ottica del consolidamento di una filiera formativa professionalizzante completa, che consenta agli studenti lombardi di poter proseguire il proprio percorso formativo specializzandosi e acquisendo competenze tecnico-professionali strategiche per sostenere l'innovazione e il progresso tecnologico del sistema produttivo lombardo;

Considerato che l'offerta formativa IFTS è caratterizzata da percorsi di specializzazione tecnica superiore post-diploma finalizzati a realizzare un rapido inserimento lavorativo strettamente legato ai fabbisogni territoriali contingenti e a consentire, sulla base dell'Allegato tecnico dell'Accordo Stato-Regioni del 20 gennaio 2016, ai soggetti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di leFP, di accedere ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

Ritenuto, pertanto, necessario definire per l'annualità formativa 2022/23 le Indicazioni per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) così come descritto all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che:

- i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono rivolti esclusivamente a studenti e non ad imprese o loro lavoratori;
- il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente a favore delle Fondazioni ITS o del soggetto capofila delle ATS (Associazioni temporanee di Scopo), rappresentato da un Istituto di istruzione secondaria Superiore o da un Ente di formazione professionale accreditato da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 25 della l.r. 19/2007 e che con tale iniziativa non si intendono finanziare nemmeno potenzialmente

attività economiche;

- la denominazione di Istituto Tecnico Superiore (ITS), è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida definite con il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, acquistano la personalità giuridica a norma del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, e sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione senza scopo di lucro;
- con d.d.g. n. 5041 del 1° giugno 2016 è stato introdotto per i percorsi IFTS un sistema a costi standard per la determinazione del contributo pubblico riconoscibile, nel quadro delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013;

Vista la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca che:

- al punto 28 afferma che «L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. La Corte di giustizia ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»»;
- al punto 29 afferma che «Il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico del servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale, la scuola elementare privata e pubblica e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria»;

Considerato, pertanto, che tale intervento non rileva per l'applicazione e la disciplina sugli «Aiuti di Stato», in quanto il contributo pubblico è concesso esclusivamente a favore delle Fondazioni ITS o dei soggetti capofila delle ATS (Associazioni temporanee di Scopo), rappresentato da un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore o da un Ente di formazione professionale accreditato da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 25 della l.r. 19/2007 e con tali misure non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche ma realizzare interventi formativi per agevolare il rapido inserimento lavorativo dei giovani in relazione alle esigenze del sistema produttivo lombardo;

Richiamati:

- il d.d. del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 2 del 23 aprile 2021 ha stabilito per Regione Lombardia una quota di riparto pari a € 42.641.578,00 per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- il d.d. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 14 aprile 2022 ha stabilito per Regione Lombardia una quota di riparto pari a € 48.989.468,00 per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

Valutato pertanto di mettere a disposizione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per i percorsi da avviare nell'annualità formativa 2022/23 risorse complessive pari a € 10.000.000,00 che trovano copertura sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema duale di cui al d.d. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopra citati, con riferimento ai capitoli di spesa 11541, 11542, 11543, 11544 del Bilancio Pluriennale 2022/2024;

Ritenuto di dare attuazione alla programmazione del sistema di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) attraverso Avviso pubblico per l'annualità formativa 2022/23;

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 27 giugno 2022

Ritenuto, pertanto, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le Indicazioni per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l'annualità formativa 2022/23, così come descritto all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di mettere a disposizione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per i percorsi da avviare nell'annualità formativa 2022/23 risorse complessive pari a € 10.000.000,00 che trovano copertura sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema duale di cui al d.d. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 14 aprile 2022, con riferimento ai capitoli di spesa 11541, 11542, 11543, 11544 del Bilancio Pluriennale 2022/2024;

3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A**INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER L'ANNUALITA' FORMATIVA 2022/23****1. Finalità e obiettivi**

Le presenti indicazioni sono finalizzate a definire, per l'a.f. 2022-2023, gli indirizzi e gli strumenti per la realizzazione di un'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) definita con riferimento all'elenco delle specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con il Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91, per agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani in relazione alle esigenze del sistema produttivo lombardo.

2. Soggetti destinatari

Possono essere selezionati, come destinatari dei percorsi IFTS, giovani, residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio secondo quanto indicato all'art. 10 del DPCM del 25/01/2008:

- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs 17/10/2005, n. 226, art. 20, comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di leFP antecedenti all'anno formativo 2009/2010;
- in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.lgs 17/10/2005, n. 226, art. 2, comma 5, o non in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22/08/2007, n. 139;

3. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi, ammissibili alla presentazione dei progetti, sono:

- Fondazioni ITS;
- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sulla base del seguente standard organizzativo minimo che raggruppa:
 - Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
 - Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale;
 - Università o Dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
 - Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.

Il contributo pubblico è concesso esclusivamente a favore della Fondazione ITS o del soggetto capofila della ATS beneficiaria (che può essere solo un'Istituzione scolastica o un'Istituzione formativa accreditata sezione A).

Ciascuna ATS può presentare un solo progetto.

Ad ogni Fondazioni è data la possibilità di presentare un numero di percorsi IFTS nel rispetto dei seguenti limiti:

- 1 percorso per le Fondazioni che hanno presentato fino a 2 percorsi ITS nell'annualità formativa 2021/22 o che, non avendo presentato o avviato percorsi ITS, si sono costituite nel 2022 entro la data di pubblicazione dell'Avviso;
- 2 percorsi per tutte le Fondazioni che hanno avviato dai 3 ai 6 ITS nell'annualità formativa 2021/22, comprese le nuove Fondazioni costituite nel 2022;
- 3 percorsi per tutte le Fondazioni che hanno avviato più di 6 percorsi ITS nell'annualità formativa 2021/22

Per l'organizzazione ed erogazione dei percorsi formativi, il capofila può eventualmente avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, in qualità di fornitori di attività specialistiche.

La formazione d'aula e/o di laboratorio viene svolta in presenza. Per casi specifici che necessitino di garanzia di continuità didattica (malattia e/o fragilità documentate), è possibile erogare, a favore di singoli studenti, parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità FAD sincrona.

4. Caratteristiche dei progetti

L'offerta formativa IFTS fa riferimento all'elenco delle specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale e si baserà sulle competenze tecnico-professionali e comuni indicate nel Decreto MIUR 7/02/2013, n. 91 e integrate dall'Allegato tecnico dell'Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016 per consentire ai soggetti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di leFP di accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori.

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS dovranno garantire esperienze di alternanza pari ad almeno il 40-50% della durata oraria ordinamentale.

5. Modalità di assegnazione

Si procede alla raccolta delle proposte progettuali mediante avviso pubblico che stabilisce i criteri e le priorità per la selezione dei progetti che saranno specificamente definiti nell'avviso.

I criteri e le priorità saranno articolati nei seguenti elementi:

- qualità del partenariato o della Fondazione anche in relazione alla coerenza con il settore in cui viene proposto il percorso;
- efficacia potenziale del percorso misurata dalla relazione con il sistema produttivo prescelto e con riferimento alle percentuali di inserimento occupazionale del settore di riferimento del percorso;
- qualità progettuale misurata in termini di adeguata individuazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro, in raccordo con i percorsi di leFP e ITS, di competenze professionali delle risorse dedicate al progetto e di competenze connesse ai processi dello sviluppo sostenibile;
- promozione della parità di genere nell'accesso ai percorsi formativi, in osservanza dei principi di pari opportunità, non discriminazione e parità di genere

6. Valore economico del contributo

Il costo totale del progetto, riconosciuto come contributo a fondo perduto, è definito sulla base del prodotto dei seguenti parametri:

- U.C.S. (Unità di Costo Standard), approvata con il Decreto n. 5041 del 01/06/2016, di € 5,50 per singola ora formativa per allievo;
- numero ore del percorso approvato - da 800 a 1.000 - secondo quanto stabilito dal Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013;
- valore massimo di 20 allievi per i percorsi.

7. Criteri di selezione degli allievi

Le Fondazioni ITS e le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) devono stabilire e formalizzare i criteri e le modalità per la selezione dei giovani nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione. Fra i criteri di selezione dovrà essere tenuto in considerazione anche il livello motivazionale-attitudinale in ordine alla tipologia di percorso.

8. Budget

Lo stanziamento previsto ammonta a € 10.000.000,00 da allocare sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema duale di cui ai DD del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2021 e n. 15/2022, con riferimento ai capitoli di spesa 11541, 11542, 11543, 11544 del Bilancio Pluriennale 2022/2024.